

DL 30.12.2021 N. 228 CONV. L. 25.2.2022 N. 15 (C.D. DECRETO “MILLEPROROGHE”)

La Scheda intende fornire un’analisi delle principali novità del DL 30.12.2021 n. 228, alla luce della sua conversione in legge.

AA.VV.¹

1 PREMESSA

È stata pubblicata, sulla *GU.* 28.2.2022 - Suppl. Ordinario n. 8, la L. 25.2.2022 n. 15, di conversione del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il decreto è entrato in vigore il 31.12.2021, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore l’1.3.2022.

Tra le novità si segnalano:

- la possibilità di svolgimento “a distanza” delle assemblee di società, associazioni e fondazioni, fino al 31.7.2022;
- la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
- la proroga al 30.6.2022 del termine per pagare (senza sanzioni, né interessi) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere versate per il mancato rispetto dei limiti comunitari;
- la proroga al 31.3.2022 del termine finale della sospensione dei termini operanti

¹ Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Alice Boano (a.boano@eutekne.it); Alfio Cissello (a.cissello@eutekne.it); Luisa Corso (l.corso@eutekne.it); Stefano De Rosa (s.derosa@eutekne.it); Luca Fornero (l.fornero@eutekne.it); Giada Gianola (g.gianola@eutekne.it); Mirco Gazzera (m.gazzera@eutekne.it); Emanuele Greco (e.greco@eutekne.it); Silvia Latorraca (s.latorraca@eutekne.it); Lorenzo Magro (l.magro@eutekne.it); Luca Mamone (l.mamone@eutekne.it); Anita Mauro (a.mauro@eutekne.it); Maurizio Meoli (m.meoli@eutekne.it); Massimo Negro (m.negro@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it); Daniele Silvestro (d.silvestro@eutekne.it); Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it).

in materia di agevolazione prima casa e credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, che sono "bloccati" dal 23.2.2020 e ricominceranno a decorrere dall'1.4.2022.

2 NOVITÀ FISCALI

Norma di riferimento	Sintesi
<p style="text-align: center;">Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021 (art. 3 co. 5-<i>quinquiesdecies</i>)</p>	<p>Viene esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021), senza alcuna limitazione, il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-<i>bis</i> ss. del DL 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Tale disposizione, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020), potevano, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La proroga è disposta in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2.</p> <p>A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.</p> <p>Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</p> <p>Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico².</p>

² La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 607 (poi confermata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 66), ponendo fine all'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l'obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico.

A tal fine, occorre operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale che si determina in caso di sospensione, laddove l'impresa deduca extracontabilmente, nel medesimo periodo d'imposta, la relativa quota di ammortamento, si recupera, negli esercizi successivi alla sospensione, operando apposite variazioni in aumento al fine di sterilizzare il componente di reddito imputato a Conto economico ma non deducibile fiscalmente.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>La proroga segue a quella prevista dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale, essendo limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", aveva sollevato rilevanti dubbi interpretativi³.</p> <p>Il DL 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.</p> <p>L'adozione del regime derogatorio sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.</p> <p>Non sembrerebbe, invece, coerente con l'andamento dell'economia a seguito della diffusione della pandemia e con la <i>ratio</i> della norma la sospensione nel 2021 da parte dei soggetti che nel 2020 hanno calcolato l'ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali.</p> <p>Misura dell'ammortamento</p> <p>In relazione ai bilanci 2021 (così come per i bilanci 2020), la società può scegliere la misura dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche ad un livello inferiore al 100% (c.d. "sospensione parziale").</p> <p>Modalità di applicazione</p> <p>Si ritiene che anche in relazione ai bilanci 2021 siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata, salvaguardando, in questo modo, la sistematicità dell'ammortamento.</p>
<p>Sanatoria degli omessi versamenti IRAP - Proroga al 30.6.2022 (art. 20-bis)</p>	<p>È stato differito al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP ex art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020⁴.</p> <p>Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del</p>

³ La norma derogatoria sembrava potersi applicare, nel bilancio 2021, ai soggetti che nel bilancio 2020 avevano sospeso l'intera quota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni, mentre sembrava preclusa ai soggetti che avevano optato per la sospensione parziale. Cfr. Latorraca S. "Sospensione degli ammortamenti nel 2021 con dubbi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.1.2022.

Le incertezze in merito all'ambito di applicazione della norma facevano sorgere dubbi, peraltro, anche in riferimento ai beni in relazione ai quali la deroga poteva essere applicata.

⁴ Di fatto, si tratta della quinta proroga. Infatti, la scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, era già stata differita:

- una prima volta al 30.4.2021;
- una seconda al 30.9.2021;
- una terza al 30.11.2021;
- una quarta al 31.1.2022.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di versare l'imposta a suo tempo non versata senza sanzioni, né interessi ⁵ .
Detrazioni "edilizie" - Spese per visti e asseverazioni (art. 3-sexies)	Per tutti i <i>bonus</i> edilizi diversi dal superbonus del 110%, sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021 ⁶ .
Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 - Tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Esclusione delle sanzioni (art. 3 co. 5-bis)	<p>Inserendo il nuovo co. 6-<i>quinquies</i>.1 nell'art. 4 del DPR 322/98, viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all'applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.</p> <p>Pertanto, ad esempio, con riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d'imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020.</p> <p>Omessa trasmissione</p> <p>La sanatoria in esame non si applica alle violazioni riguardanti l'omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Regime sanzionatorio</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 co. 6-<i>quinquies</i> del DPR 322/98, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta. <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p>

⁵ La nuova proroga pare riconducibile all'esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari (per approfondimenti sulla questione, cfr. Fornero L. "Tempo fino al 30 giugno 2022 per la regolarizzazione dei versamenti IRAP", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.2.2022).

⁶ Zanetti E., Zeni A. "Spese per visto e congruità detraibili retroattivamente", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.2.2022 e Zanetti E., Zeni A. "Spese per visto di conformità e congruità dei costi sempre detraibili", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 26.1.2022. Cfr. anche la voce "Riqualificazione energetica/Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo", *Guida Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Termini agevolazioni prima casa (art. 3 co. 5-septies)</p>	<p>Modificando l'art. 24 del DL 23/2020, viene prorogato al 31.3.2022 il termine finale della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa. Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022. I termini ricominceranno a decorrere dall'1.4.2022.</p> <p>Sospensione termini di "prima casa"</p> <p>Si rammenta che l'art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione "prima casa"⁷ e di crediti di imposta per il riacquisto della prima casa⁸. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato⁹; • del termine di 1 anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio; • del termine di 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito; • del termine di 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98). <p>Termine finale</p> <p>Inizialmente, l'art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020¹⁰. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021¹¹.</p> <p>Da ultimo, con la conversione del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022. I termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l'1.4.2022.</p> <p>Effetti della sospensione</p> <p>La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Infine, ove i termini su indicati dovessero</p>

⁷ Di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

⁸ Di cui all'art. 7 della L. 448/98.

⁹ Termine che, peraltro, è stato portato a 30 mesi dal co. 10-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 convertito, limitatamente agli acquisti di immobili sottoposti ad uno o più interventi c.d. "trainanti" di riqualificazione energetica ai fini del superbonus 110%.

¹⁰ Si veda Mauro A. "Per la prima casa termini sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 14.4.2020.

¹¹ Cfr. Mauro A. "Termini per la prima casa bloccati fino al 31 dicembre 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 27.2.2021 e Mauro A. "Ripartono i termini delle agevolazioni prima casa", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.1.2022.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	cominciare a decorrere nel periodo di sospensione ¹² , sono stati "bloccati" fin dall'inizio e cominceranno a decorrere (dall'inizio) l'1.4.2022 ¹³ .
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali - Proroga del termine "lungo" (art. 3-<i>quater</i>)	Viene prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31.12.2021. La proroga del termine riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • i beni materiali e immateriali "ordinari" di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020 (credito d'imposta 10%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per il lavoro agile); • i beni materiali "4.0" di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 (credito d'imposta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni)¹⁴.
Credito d'imposta per cuochi professionisti - Proroga (art. 18-<i>quater</i>)	Viene prorogato al 31.12.2022, in luogo del termine originario del 30.6.2021, il credito d'imposta a favore di cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali e per la formazione, ex art. 1 co. 117- 123 della L. 178/2020 ¹⁵ . L'agevolazione è riconosciuta nei limiti del regolamento "de minimis".
Termine di emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 3-<i>bis</i>)	Viene precisato che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall'art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure "avviate dal 26 maggio 2021 compreso". L'intervento normativo è utile poiché sussisteva un dubbio interpretativo in merito all'efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è "assoggettato" a una procedura concorsuale (senza più dover attendere il verificarsi della sua infruttuosità). In base all'art. 18 co. 2 del DL 73/2021, le nuove disposizioni si applicano "alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (26.5.2021). Risultava, in particolare, controverso se le nuove regole dovessero applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure aperte dal 27.5.2021 ¹⁶ .

¹² Si pensi ad un acquisto con impegno al trasferimento nei 18 mesi stipulato il 10.9.2021; ovvero ad una vendita infraquinquennale dell'abitazione agevolata operata il 3.5.2021.

¹³ Si veda Mauro A. "Termini per la prima casa di nuovo bloccati fino al 31 marzo 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 26.2.2022.

¹⁴ Cfr. Alberti P. "Termine «lungo» per il bonus investimenti al 31 dicembre 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.2.2022.

¹⁵ Alberti P. "Bonus chef prorogato fino al 31 dicembre 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.2.2022.

¹⁶ Ciò soprattutto in ragione del fatto che, nella circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2021 n. 20 (§ 5), si specificava che, se il debitore è stato "sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021, dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina".

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Con la precisazione introdotta dalla legge di conversione del DL "Milleproroghe", tale incertezza può considerarsi superata.
Proroga versamenti fiscali per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo (art. 3 co. 6-<i>quater</i>)	<p>La norma prevede la proroga di alcuni termini di versamento fiscali per i soggetti interessati dalle restrizioni sanitarie per l'emergenza causata da influenza aviaria e peste suina africana.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>I soggetti che possono beneficiare della proroga dei versamenti fiscali sono coloro che svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di allevamento avicunicolo o suinicolo; • nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana. <p>Versamenti prorogati</p> <p>Sono prorogati al 31.7.2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 30.6.2022 per i versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • all'IVA. <p>Ripresa dei versamenti</p> <p>I versamenti sospesi possono essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2022; • ovvero in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16.9.2022 (1° rata), 17.10.2022¹⁷ (2° rata), 16.11.2022 (3° rata) e 16.12.2022 (4° rata).
Dilazioni dei ruoli - Proroga (art. 2-<i>ter</i>)	<p>Ai sensi dell'art. 13-<i>decies</i> co. 5 del DL 137/2020, i debitori che, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, potevano essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute se avessero presentato domanda entro il 31.12.2021.</p> <p>La decadenza, per questi debitori, si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, e non 5.</p> <p>Sempre per i debitori decaduti all'8.3.2020, introducendo il co. 5-<i>bis</i> nell'art. 13-<i>decies</i> del DL 137/2020, si posticipa il termine di presentazione della domanda di dilazione al 30.4.2022.</p> <p>Tuttavia, per le domande presentate dall'1.1.2022 al 30.4.2022, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.</p>
Trattazione delle udienze tributarie da remoto (art. 16 co. 3)	È stata prevista la proroga fino al 30.4.2022 (originariamente, la proroga era al 31 marzo, posticipata al 30 aprile in sede di conversione del decreto) delle udienze da remoto, richiamando l'art. 27 co. 1 primo periodo del DL 137/2020.

¹⁷ Il 16.10.2022 cade di domenica.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Non sembra dunque più possibile lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, con scambio di memorie conclusionali. In senso diverso, tuttavia, si esprime la Relazione illustrativa al decreto.
Prodotti da inalazione senza combustione e prodotti che contengono nicotina (art. 3-novies)	I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ¹⁸ , sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari, rispettivamente ¹⁹ : <ul style="list-style-type: none"> • al 20% e al 15%, dall'1.1.2022 sino al 31.3.2022; • al 15% e al 10%, dall'1.4.2022 sino al 31.12.2022. Inoltre, è istituita l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina ²⁰ . L'imposta riguarda i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Sono esclusi i prodotti autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del DLgs. 24.4.2006 n. 219.

3 NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

Norma di riferimento	Sintesi
Sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga (art. 9 co. 8-bis)	La norma finanzia anche per l'anno 2022, per un importo pari a 2 milioni di euro, la misura dell'art. 38 co. 2-bis del DL 73/2021 riguardante la sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga ²¹ . La misura stabilisce la sospensione dell'applicazione dell'abbattimento del 40% previsto dall'art. 2 co. 66, secondo periodo, della L. 92/2012, nei casi di terza e quarta proroga dei medesimi trattamenti per i lavoratori che: <ul style="list-style-type: none"> • godono del trattamento di mobilità in deroga; • operano in un'area di crisi industriale complessa²².
Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (art. 1 co. 13-bis)	Viene prevista l'introduzione, all'art. 10 del DL 31.5.2021 n. 77, conv. L. 29.7.2021 n. 108, del nuovo co. 6-ter, ai sensi del quale ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società <i>in house</i> (qualificate ai sensi dell'art. 38 del DLgs. 18.4.2016 n. 50) di cui al co. 1 del citato art. 10 non si applicano i limiti di cui agli artt. 19 (sulla apposizione del termine e durata massima), 21 (su proroghe e rinnovi) e 23 (sul numero complessivo di contratti a tempo determinato) del DLgs. 15.6.2015 n. 81.

¹⁸ Esclusi i prodotti autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del DLgs. 24.4.2006 n. 219.

¹⁹ Anziché al 20% e al 15% per tutto l'anno 2022, come previsto nella formulazione precedente dell'art. 62-quater co. 1-bis del DLgs. 504/95.

²⁰ Art. 62-quater.1 del DLgs. 504/95.

²¹ Per il 2021 era stato previsto uno stanziamento di 500.00,00 euro. L'INPS aveva fornito indicazioni con la circ. 22.10.2021 n. 158, cfr. Redazione "Sospesa la riduzione del 40% per i trattamenti di mobilità in deroga di terza e quarta proroga", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 23.10.2021.

²² Ai sensi dell'art. 27 del DL 83/2012.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Tali contratti a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30.6.2026; • indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa. <p>Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dal contratto.</p>
Fondo Nuove Competenze (art. 9 co. 8)	Viene estesa all'anno 2022 l'operatività del Fondo Nuove Competenze, disciplinato all'art. 88 del DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77.
Prestazioni del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (art. 3 co. 5-undecies)	Con riferimento alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, la norma in esame, modificando l'art. 12 co. 1 del DL 3.5.2016 n. 59, proroga fino al 2022 ²³ la possibilità di beneficiare di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (anziché 5 anni) ²⁴ .
Coordinamento della disciplina del Fondo di solidarietà residuale con il FIS (art. 9 co. 5)	Modificando l'art. 28 co. 2 del DLgs. 148/2015, si interviene in materia di Fondo di solidarietà residuale, che dall'1.1.2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dal successivo art. 29. In sintesi, nell'ottica di un coordinamento delle due disposizioni, il provvedimento rimuove il limite dimensionale dell'art. 28 co. 2 del DLgs. 148/2015, relativo ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, per l'applicazione di un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella del FIS, al fine di garantire le prestazioni di sostegno ²⁵ previste per legge.
Misure per i lavoratori del settore del trasporto aereo (art. 9 co. 8-ter e 8-quinquies)	Con la finalità di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo, il provvedimento in questione prevede la costituzione, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative: alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni; alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione.

²³ In precedenza, la misura in argomento era riconosciuta limitatamente al quadriennio 2016/2019.

²⁴ In via ordinaria, l'art. 26 co. 9 lett. b del DLgs. 14.9.2015 n. 148, stabilisce che i Fondi di solidarietà bilaterali possano garantire, dall'1.1.2022, a favore dei datori di lavoro con almeno un dipendente, un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

²⁵ Si tratta dell'assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30 del DLgs. 148/2015.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Inoltre, si prevede che il predetto Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dello Sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possano destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili, compresi specifici programmi di <i>outplacement</i>.</p> <p>Infine, sempre per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale devono individuare prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel predetto bacino.</p>

4 ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
Assemblee a distanza (art. 3 co. 1)	<p>A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31.7.2022.</p> <p>In particolare, fino a tale data vi sarà, tra l'altro, la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. <p>Questa disposizione è, secondo un'interpretazione, letta come il riconoscimento della possibilità, a prescindere dalla fase emergenziale, di tenere un'assemblea "virtuale", senza indicazione del luogo fisico di convocazione.</p>
Sterilizzazione delle perdite (art. 3 co. 1-ter)	<p>Si stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".</p> <p>Viene, in particolare, sostituito, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.</p> <p>Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall'art. 6 del DL 23/2020 convertito.</p> <p>In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Trasferimento di contanti - Limiti (art. 3 co. 6-<i>septies</i>)	<p>Intervenendo sull'art. 49 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 231/2007, si stabilisce che, dal 1° gennaio di quest'anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro); e sarà così fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.</p> <p>Tale novità è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla riduzione ricordata, infatti, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo è pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è abbassato a 1.000,00 euro²⁶.</p> <p>Questa norma non risulta (ancora) modificata. Per le violazioni commesse dall'1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.</p>
Segnalazioni operazioni sospette (art. 3 co. 1)	<p>Vengono modificate le disposizioni contenute nell'art. 38 co. 3 del DLgs. 231/2007 ("Tutela del segnalante"). In particolare, si prevede che in ogni fase del procedimento di segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria deve adottare le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU ("Financial Intelligence Unit"), il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In tale contesto, i dati identificativi dei segnalanti non possono, in ogni caso, essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati. È prevista un'eccezione a tale regola qualora risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale circostanza, tuttavia, l'Autorità giudiziaria deve provvedere con decreto motivato e adottare le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.</p> <p>Nell'art. 38 del DLgs. 231/2007 viene, inoltre, inserito il co. 3-<i>bis</i> nel quale si prevede che, salvo le circostanze in cui il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente "notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante".</p>
Crediti formativi revisori 2017-2019 (art. 3 co. 5-<i>terdecies</i>)	<p>Viene posticipato al 30.4.2022 il termine ultimo per regolarizzare il debito formativo a carico dei revisori legali per gli anni 2017, 2018 e 2019, tramite l'accesso ai corsi fruibili gratuitamente nel portale FAD del Ministero.</p> <p>Si ricorda che a seguito della pubblicazione del Regolamento (adottato con il DM 135/2021) che disciplina la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione</p>

²⁶ Art. 63 co. 1-*ter* del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	legale, la scadenza era stata originariamente stabilita nel 17.1.2022. Successivamente, con la circ. 17.1.2022 n. 3, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF aveva posticipato al 16.2.2022 il termine in questione, per tener conto delle interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, che avevano interessato la funzionalità della piattaforma dedicata. In tale documento si precisava, tra l'altro, che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti qualora l'iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio.
Esami di abilitazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 6 co. 4)	Sono prorogate fino al 31.12.2022 le disposizioni di cui all'art. 6 co. 1, 2 e 2-bis, del DL 22/ 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2020), relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari connesse al protrarsi dello stato di emergenza.
Aiuti riconosciuti da Regioni, Province e altri enti territoriali - Adeguamento alla scadenza del Quadro temporaneo aiuti di Stato (art. 20)	Viene previsto l'adeguamento delle misure riconosciute da Regioni, Province autonome e altri enti territoriali (artt. 54 - 61 del DL 34/2020) alla proroga dal 31.12.2022 al 30.6.2022 per il Quadro temporaneo per gli aiuti di stato. In particolare, la proroga è stata prevista con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti sotto forma di anticipi, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili²⁷; • gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese²⁸; • gli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese²⁹; • gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali³⁰; • gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti³¹.
Bonus psicologo - (art. 1-quater)	Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Beneficiari Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600,00 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

²⁷ Art. 54 co. 7-quater del DL 34/2020, con proroga al 30.6.2023.

²⁸ Art. 55 co. 8 del DL 34/2020.

²⁹ Art. 56 co. 3 del DL 34/2020.

³⁰ Art. 60 co. 4 del DL 34/2020.

³¹ Art. 60-bis del DL 34/2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Disposizioni attuative Le modalità di presentazione della domanda, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Bonus terme - Rimborso per l'ente termale (art. 12 co. 2)	In relazione alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'29-bis co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 ³² , è disposto che l'ente termale, previa emissione della fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.
TARI e tariffa corrispettiva - Proroga del termine (art. 3 co. 5-quinquies)	In materia di TARI e tariffa corrispettiva, a decorrere dal 2022 il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti viene fissato al 30 aprile di ciascun anno.
Bilancio di previsione degli enti locali 2022-2024 - Proroga (art. 3 co. 5-sexiesdecies)	Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31.5.2022.
Impresa agricola - Incentivi per gli impianti a biogas - Proroga (art. 11 co. 5-septies)	Vengono prorogati al 2022 gli incentivi spettanti, in presenza di determinati requisiti, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas inseriti nel ciclo produttivo di un'impresa agricola di allevamento e realizzati da imprenditori agricoli.
Modifiche all'operatività del Fondo di Garanzia PMI (art. 3 co. 4-bis e 4-ter)	L'art. 3 co. 4-bis modifica la disciplina del Fondo di Garanzia PMI mediante: <ul style="list-style-type: none"> ripristino dell'operatività della garanzia all'80% per il periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022; differimento del termine di rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro. Operatività del Fondo per il periodo 1.7.2022 - 31.12.2022 Modificando i co. 55 e 57 dell'art. 1 della L. 234/2021, si dispone che, dall'1.7.2022 al 31.12.2022, ferme restando le maggiori coperture previste dal DM 6.3.2017 Ministero dello Sviluppo economico in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, la garanzia del Fondo operi: <ul style="list-style-type: none"> per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio³³ e nella misura massima del 60% in favore

³² La norma ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali, non cedibili, i quali non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore ISEE.

³³ Tale modello è contenuto alla Parte IX lett. A delle condizioni di ammissibilità allegate al DM del MISE

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2. Si precisa che, in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'art. 7 co. 3 del DM 6.3.2017 Ministero dello Sviluppo economico;</p> <ul style="list-style-type: none"> per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione. <p>Si prevede, infine, che il limite massimo di impegni assumibile entro cui opera la garanzia del Fondo per l'anno 2022, pari a 210.000 milioni di euro, operi unitariamente per lo stock di garanzie in essere al 31.12.2021 e per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022 (viene meno, cioè, la ripartizione dei fondi operata dalla Legge di bilancio 2022).</p> <p>Finanziamenti fino a 30.000,00 euro</p> <p>Introducendo la lettera <i>m-ter</i> all'art. 13 co. 1 DL 23/2020, si prevede che il termine iniziale (che cade nel 2022) di rimborso dei finanziamenti fino a 30.000,00 euro possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.</p>
Estensione del periodo di validità dei voucher di viaggio, soggiorno e pacchetto turistico (art. 12 co. 2-<i>quater</i>)	<p>Modificando l'art. 88-<i>bis</i> del DL 18/2020, si prevede che il periodo di validità dei voucher emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al rimborso) in caso di mancata fruizione di contratti di trasporto, soggiorno e pacchetto turistico per circostanze individuate dalla norma e connesse all'emergenza epidemiologica passi da 24 a 30 mesi dalla data di emissione.</p>
Società di mutuo soccorso (art. 9 co. 1)	<p>Viene differito dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore (ossia al 3.8.2017), possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 8 co. 3 dalla L. 3818/1886.</p> <p>La disposizione modifica l'art. 43 co. 1 del DLgs. 117/2017.</p>
Fabbricerie (art. 9 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>quater</i>)	<p>Viene estesa alle fabbricerie di cui all'art. 72 della L. 20.5.85 n. 222 la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore (art. 4 co. 3 del DLgs. 117/2017) e dalla riforma dell'impresa sociale (art. 1 co. 3 del DLgs. 112/2017).</p>
Cinque per mille dell'IRPEF (art. 9 co. 6)	<p>Le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti</p>

del 12.2.2009 ed è funzionale ad individuare la classe di merito creditizio del soggetto beneficiario, ciascuna caratterizzata da una probabilità crescente di inadempimento del medesimo. Le fasce di valutazione vanno da 1 a 5, dove la quinta fascia definisce l'area di non ammissibilità del soggetto beneficiario alle garanzie rilasciate dal Fondo.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro, anziché dall'anno successivo la predetta operatività (come dispone l'art. 1 co. 2 del DPCM 23.7.2020).</p> <p>Viene, inoltre, previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31.10.2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.7.2020.</p>
Misure per il settore dell'editoria - Proroga (art. 14 co. 4-ter)	Andando a modificare il co. 394 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 (legge di bilancio 2019), viene previsto lo slittamento, da 60 a 72 mesi, dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria.
Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le AsD (art. 14 co. 4-quater)	<p>L'art. 10-ter del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, aveva disposto la proroga fino al 31.12.2023 delle concessioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che erano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2021.</p> <p>Con la disposizione in oggetto la proroga viene estesa fino al 31.12.2025.</p>

Dottrina

Alberti P. "Termine "lungo" per il bonus investimenti al 31 dicembre 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.2.2022.

Alberti P. "Bonus chef prorogato fino al 31 dicembre 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.2.2022.

Cagnoni D., D'Ugo A. "Ammortamenti, la sospensione alleggerisce tutti i bilanci 2021", *Il Sole - 24 Ore*, 28.2.2022, p. 21

Fornero L. "Tempo fino al 30 giugno 2022 per la regolarizzazione dei versamenti IRAP", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.2.2022

Latorraca S. "Sospensione degli ammortamenti ampia nel 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.2.2022

Mauro A. "Termini per la prima casa di nuovo bloccati fino al 31 marzo 2022", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 26.2.2022

Redazione "Sospesa la riduzione del 40% per i trattamenti di mobilità in deroga di terza e quarta proroga", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 23.10.2021.

Roscini Vitali F. "Sospensione ammortamenti estesa anche ai bilanci 2021", *Il Sole - 24 Ore*, 18.2.2022, p. 35

Zanetti E., Zeni A. "Spese per visto e congruità detraibili retroattivamente", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.2.2022

Zanetti E., Zeni A. "Spese per visto di conformità e congruità dei costi sempre detraibili", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 26.1.2022